



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza n. 75
Prot. n.
del 22 maggio 2020

OGGETTO: OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 - DEFINIZIONE CRITERI.

IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 09 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;

- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

ATTESO che il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ha stabilito che, dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai protocolli o linee guida nazionali;

DATO ATTO che il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, all'art. 181 “*Sostegno delle imprese di pubblico esercizio*” testualmente dispone che “*al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*”;

PRESO ATTO che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “*fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642*”;

DATO ATTO che il medesimo disposto normativo, al successivo articolo 3 stabilisce che “*Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42*”;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare l'allegato 17, che individua le misure di sicurezza da adottare per il riavvio delle principali attività economiche, e tra queste quelle di "somministrazione di pasti e bevande";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, che stabilisce alcune cautele specifiche per le attività economiche (tra queste, gli esercizi di somministrazione) e conferma la validità di quanto disposto con le ordinanze 40/2020, 47/2020, 48/2020, 49/2020, 53/2020, 54/2020;

ATTESO che l'installazione di strutture e arredi, su area pubblica, privata aperta al pubblico e privata, risulta regolamentata sul territorio comunale dall'allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale;

DATO ATTO che la normativa dettata dall'art.181, trattandosi di norme emergenziali e finalizzate a sostenere le imprese di pubblici esercizi da un lato, e dall'altro a contenere il contagio da Covid – 19, data l'eccezionalità dell'evento, rappresenta una deroga alle disposizioni statali e regolamentari adottate e risulta pertanto di immediata applicazione;

RITENUTO, pertanto, che la concessione/estensione di suolo pubblico in favore delle imprese abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande risulta un mezzo necessario per il contenimento del contagio e costituisce efficace strumento atto a garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti;

RITENUTO di incentivare la coesione tra le attività che insistono o che risultano poste in prossimità di spazi pubblici (quali parchi, piazze, pinete ecc..) favorendo le intese tra operatori commerciali;

RITENUTO opportuno a tal fine agevolare ulteriormente le attività economiche duramente colpite dall'emergenza sanitaria, ed in particolare quelle che hanno visto sospesa la loro attività per periodi più lunghi rispetto alle altre, individuando i seguenti criteri e priorità per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico:

- a) possono essere rilasciate secondo la procedura emergenziale disciplinata dall'art. 181 del D.L. 34/2020 occupazioni di suolo pubblico esclusivamente per ombrelloni, sedie e tavoli;
- b) è consentita l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi anche in aree non adiacenti;
- c) le occupazioni di cui alla lettera a) possono essere rilasciate in deroga alle superfici massime di cui all'Allegato L del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- d) per ragioni di celerità di procedimento e di economicità, le domande di occupazione presentate in forma congiunta da più soggetti interessati, saranno valutate in via prioritaria; in caso di domande concorrenti, le istanze saranno valutate congiuntamente per garantire, in maniera proporzionale, l'occupazione di suolo pubblico a tutte le attività. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese, potrà intervenire modificando le occupazioni o riducendole proporzionalmente, anche in ragione della superficie di somministrazione interna del locale;
- e) in caso di occupazione di aree pubbliche antistanti altre attività commerciali, dovrà essere ottenuto il nulla osta da parte dei frontisti interessati, portatori di un interesse meritevole di tutela secondo l'Amministrazione comunale;

f) nello spazio occupato non potranno essere svolte attività di intrattenimento di qualsiasi genere, salva espressa autorizzazione;

g) è fatto obbligo ai titolari della concessione rilasciata di provvedere a propria cura e spese alla pulizia quotidiana dell'area concessa e di quella immediatamente circostante ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione;

h) i titolari della concessione sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto disposto dal DPCM 17 maggio 2020 in merito al distanziamento interpersonale ed a tutte le misure anti Covid- 19;

i) è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, nell'ottica di garantire la gestione condivisa degli spazi pubblici, in caso di eventi manifestazioni o altre situazione di pubblico interesse, di ordinare la riduzione, modifica, ricollocazione o eliminazione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico con obbligo a carico del titolare di immediata ottemperanza;

CONSIDERATO che, in ragione dell'emergenza in atto e dell'urgenza di riavviare al più presto le attività economiche sul territorio comunale, si rende necessario semplificare le istanze da presentare al competente Settore comunale e la documentazione da allegare alle stesse;

RITENUTO, in considerazione di quanto disposto dall'art. 181 del D.L 34/2020, che per le attività di vendita di alimenti e bevande, prive di somministrazione si applichino le norme previste dall'Allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale, senza deroga alcuna alle disposizioni e limitazioni nello stesso indicate;

RITENUTO altresì che, per le attività artigianali e di vendita di alimenti e bevande, prive di somministrazione, non possano trovare applicazione le esenzioni indicate dall'art. 181 del D.L 34/2020 riferite espressamente alle "*imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287*";

RILEVATA la necessità di garantire il distanziamento sociale al fine di evitare situazioni che possano rivelarsi in contrasto con le vigenti disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e possano costituire un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e privata;

RITENUTO di dover tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTA, quindi, l'estrema urgenza e richiamati gli interessi prevalenti sopra citati;

VISTO l'allegato L al vigente Regolamento Edilizio Comunale ed in particolare gli articoli 1 e 4;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente riportate e trascritte, al fine di contenere il contagio da Covid - 19, l'applicazione dei seguenti criteri per le occupazioni di suolo pubblico, in ossequio a quanto previsto dall'art. 181 del d.l. 34/2020:

a) possono essere rilasciate secondo la procedura emergenziale disciplinata dall'art. 181 del

D.L. 34/2020 occupazioni di suolo pubblico esclusivamente per ombrelloni, sedie e tavoli;

- b) è consentita l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi anche in aree non adiacenti;
- c) le occupazioni di cui alla lettera a) possono essere rilasciate in deroga alle superfici massime di cui all'Allegato L del vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- d) per ragioni di celerità di procedimento e di economicità, le domande di occupazione presentate in forma congiunta da più soggetti interessati saranno valutate in via prioritaria; in caso di domande concorrenti, le istanze saranno valutate congiuntamente per garantire, in maniera proporzionale, l'occupazione di suolo pubblico a tutte le attività. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese, potrà intervenire modificando le occupazioni o riducendole proporzionalmente, anche in ragione della superficie di somministrazione interna del locale;
- e) in caso di occupazione di aree pubbliche antistanti altre attività commerciali, dovrà essere ottenuto il nulla osta da parte dei frontisti interessati, portatori di un interesse meritevole di tutela secondo l'Amministrazione comunale;
- f) nello spazio occupato non potranno essere svolte attività di intrattenimento di qualsiasi genere, salva espressa autorizzazione;
- g) è fatto obbligo ai titolari della concessione rilasciata di provvedere a propria cura e spese alla pulizia quotidiana dell'area concessa e di quella immediatamente circostante ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione;
- h) i titolari della concessione sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto disposto dal DPCM 17 maggio 2020 in merito al distanziamento interpersonale ed a tutte le misure anti Covid- 19;
- i) è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, nell'ottica di garantire la gestione condivisa degli spazi pubblici, in caso di eventi manifestazioni o altre situazione di pubblico interesse, di ordinare la riduzione, modifica, ricollocazione o eliminazione temporanea dell'occupazione di suolo pubblico con obbligo a carico del titolare di immediata ottemperanza.

RENDE NOTO CHE

Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza per cui è sottratto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza:

- viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Settore Urbanistica e SUAP e al Settore Attività produttive;
- viene comunicata al Prefetto di Massa-Carrara, alle associazioni di rappresentanza del commercio, ai mezzi di informazione locali per garantirne la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

Carrara, 22 maggio 2020

IL SINDACO

Francesco De Pasquale

